

Atto costitutivo della “Scuola di formazione forense G. Ambrosoli” come modificato
a seguito della delibera
assunta dal Consiglio d’Amministrazione in data 18 ottobre 2012

ATTO COSTITUTIVO
DELLA
“SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE GIORGIO AMBROSOLI”

Tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, in persona del suo Presidente; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, in persona del suo Presidente; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Casale Monferrato, in persona del suo Presidente; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tortona, in persona del suo Presidente; tutti autorizzati dai rispettivi Consigli dell’Ordine,

premesso

- a) che il D.P.R. 10/04/1990, n. 101 all’art. 3, ha previsto che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati possano istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza integra la pratica forense necessaria per accedere all’esame di procuratore legale;
 - b) che la Scuola ha già ottenuto il riconoscimento del Consiglio Nazionale Forense in data 23 novembre 2001;
 - c) che i contraenti ritengono necessario un sempre più stretto contatto tra la pratica forense e le Facoltà di Giurisprudenza;
- ciò premesso, i sottoscritti nelle loro predette qualità convengono di realizzare a mezzo di questo atto gli scopi di cui in premessa, stipulando quanto segue:

Art. 1

É istituita la “Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli”.

Art. 2

Essa avrà sede in Alessandria, Palazzo di Giustizia, Corso Crimea n. 81 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e sede didattica in Alessandria, Palazzo Borsalino, Via Cavour n. 84, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

Art. 3

Alla scuola costituita con il presente atto potranno aderire i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Piemonte, con preferenza per quei Consigli dalle cui circoscrizioni provengono gli iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza della Università del Piemonte Orientale.

Art. 4

La Scuola, e per essa i singoli Presidenti dei Consigli dell’Ordine, rappresentati dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, ha stipulato in data 29 giugno

2009 specifica Convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

Art. 5

La Scuola – che non ha scopo di lucro – si propone di svolgere le funzioni organizzative e gestionali relative all'accertamento della preparazione e alla formazione professionale degli aspiranti avvocati.

Per il raggiungimento di tale scopo:

- a) organizza e gestisce, sulla base degli indirizzi funzionali e didattici forniti dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, i corsi per la formazione e la preparazione degli aspiranti avvocati nonché le eventuali selettive per l'ammissione ai medesimi, il tutto con particolare riguardo al modello di regolamento proposto dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura;
- b) sviluppa le qualità tecniche e pratiche degli aspiranti avvocati, attraverso prove pratiche, simulazioni processuali, esperienze dirette presso i Tribunali locali, per assicurare un efficace completamento della formazione teorica dei discenti, anche mediante documentazione informatica; cura altresì l'orientamento pratico e casistico dei discenti mediante l'insegnamento del linguaggio giuridico, la tecnica di ricerca, la redazione degli atti giudiziari e dei pareri stragiudiziali, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi;
- c) rilascia certificati ed attestazioni di frequenza dei corsi e di compimento del ciclo di studi;
- d) rientra inoltre nelle competenze della Scuola, ancorché da svolgere in via complementare a quella degli Ordini od Enti a ciò preposti, l'attività di aggiornamento per gli iscritti all'Albo, attraverso seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, laboratori linguistici;
- d) cura, infine, i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione quali saranno previsti dai Regolamenti del C.N.F. e/o riconosciuti dalla legge.

Art. 6

Il personale docente sarà composto da professori ordinari, straordinari, associati, ricercatori, avvocati e magistrati o altri esperti in materie giuridiche e tecniche professionali. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, gli incarichi saranno remunerati sulla base di criteri che il Consiglio di Amministrazione stabilirà all'inizio di ciascun anno.

Art. 7

La Scuola ha una propria autonomia finanziaria ed è dotata di un proprio fondo, costituito da finanziamenti provenienti dai Consigli dell'Ordine che l'hanno istituita, da altri Enti pubblici e/o privati, dalle quote di iscrizione alla Scuola e da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, lasciti o donazioni. La funzione di Segreteria della Scuola forense farà carico all'Ordine degli Avvocati di Alessandria e detta Segreteria

avrà sede in Alessandria, Corso Crimea n. 81, Palazzo di Giustizia, presso detto Consiglio dell'Ordine.

La Scuola è sottoposta ai seguenti divieti e prescrizioni:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto:

- a) dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria (o da un suo delegato) che assumerà anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e da altri due Presidenti (o da un loro delegato), a rotazione ogni tre anni, di uno dei rimanenti Consigli dell'Ordine che hanno costituito la Scuola o vi hanno aderito successivamente;
- b) da due rappresentanti nominati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e tra tali due rappresentanti sarà nominato il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Consiglio deve essere convocato e partecipa con diritto di voto il Coordinatore del Comitato scientifico o un membro del Comitato da lui delegato. I membri del Consiglio decadono dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate consecutive. In caso di assenze giustificate, spetta al Consiglio valutare le cause delle assenze stesse.

Art. 9

Il Comitato Scientifico sarà composto da otto membri, quattro nominati dalla Facoltà di Giurisprudenza e quattro dai Consigli dell'Ordine degli avvocati che hanno costituito la Scuola.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica 3 anni dalla nomina.

Il Coordinatore del Comitato scientifico è designato dalla Facoltà di Giurisprudenza tra i membri indicati dalla medesima. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non è incompatibile con la carica di componente del Comitato scientifico. In caso di adesione di nuovi Ordini, la composizione della Comitato scientifico risulta integrata da un numero di avvocati e di docenti rispettivamente pari al numero dei nuovi aderenti. Gli avvocati vengono designati dai rispettivi Consigli dell'Ordine; i docenti dalla Facoltà di Giurisprudenza.

I componenti il Comitato decadono dalla funzione in caso di tre assenze ingiustificate consecutive.

In caso di assenze giustificate, spetta al Consiglio valutare le cause delle assenze stesse.

Art. 10

Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite nel Regolamento della Scuola, al quale si fa riferimento, e che forma parte integrante del presente Atto costitutivo.

Art. 11

Le modifiche dell'atto costitutivo della Scuola sono approvate a maggioranza assoluta.

Le proposte possono essere presentate dai singoli Consiglieri, da almeno 4 componenti il Comitato scientifico o da un numero di studenti pari al 40% dei frequentanti la Scuola. Il presente Atto Costitutivo ed allegato Regolamento hanno assunto la formulazione di cui sopra a seguito delle modifiche apportate in data 18 ottobre 2012.